

N. R.G. 2144 /2023

**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**
Sezione VII Civile (Fallimenti)**Il Giudice Delegato alla trattazione dott.ssa Cristina Tabacchi**

Letto il ricorso depositato da **S.R.L. IN LIQ. (C.F. e P. IVA)** con sede legale in **GENOVA**,

, con il patrocinio dell'avv.

con il quale si chiede, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, di *“confermare le meglio viste e ritenute misure protettive, con i relativi provvedimenti cautelari”*;

RILEVATO:

a) Che parte ricorrente ha depositato istanza ex artt. 12 CCII in data 28 febbraio 2023 presso la Camera di Commercio di Genova, nonché in data 3 marzo 2023 istanza di applicazione di misure protettive, come desumibile da visura camerale storica aggiornata della CCIAA Genova:

4 Codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti	
misure cautelari e protettive	Data iscrizione procedimento: 03/03/2023 Data provvedimento: 03/03/2023
Altri procedimenti	
misure cautelari e protettive	Data iscrizione procedimento: 03/03/2023 Data provvedimento: 03/03/2023
Visura ordinaria societa' di capitale • 5 di 9	
Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n. _____ estratto dal Registro Imprese in data 10/03/2023	
provvedimenti	PUBBLICATA ISTANZA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO IL 03/03/2023, NOMINATO L'ESPERTO DOTT. _____, CODICE FISCALE: _____, NOMINA ACCETTATA DALL'ESPERTO IN DATA 03/03/2023 TRASCRIZIONE ISCRITTA IL 03/03/2023 RETTIFICATA IL 03/03/2023



b) Che parte ricorrente ha depositato presso il Tribunale di Genova, in data 11 marzo 2023, ricorso ai sensi dell'art. 19 CCII per la conferma delle misure;

c) unitamente al ricorso:

1) ha depositato in atti i bilanci degli esercizi 2020-2022;

2) ha depositato una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata che - peraltro - appare di poco successiva ai sessanta giorni, facendo riferimento le voci al bilancio approvato al 31/12/2022 ma soprattutto non appare particolarmente chiara in quanto redatta in forma discorsiva che non permette di cogliere l'entità dello sbilancio tra attività e passività, pur dandosi atto di un patrimonio netto negativo di euro 11.393.073,00;

3) ha depositato l'elenco dei creditori, senza individuare i primi dieci per ammontare, e senza fornire - allo stato - né i relativi indirizzi di posta elettronica certificata, né indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

4) ha depositato Piano di Risanamento e Piano finanziario/di tesoreria per i successivi sei mesi con un prospetto delle iniziative che intende adottare;

5) ha depositato dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata: trattasi peraltro di certificazione nella quale la società omette di motivare quali dovrebbero essere le ragioni per le quali si reputa probabile ottenere un accordo con Fingepa S.p.a., in particolare quali gli elementi di novità a fronte della rottura delle trattative risalente a poco prima della fine del 2022; elemento fondamentale atteso che tutto il risanamento - e la revoca dello stato di liquidazione- si fondano unicamente sul raggiungimento di tale accordo;

6) ha depositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 19 comma 2 lett. f) CCII, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (dott. Marco ABBONDANZA), come da notifica di accettazione a mezzo PEC del 3 marzo 2023;

RITENUTO CHE

debba necessariamente in via preliminare darsi atto della circostanza che la società istante ha ommesso il tempestivo deposito del ricorso inerente la conferma delle misure protettive, in violazione del chiaro disposto dell'art. 18 CCII comma 1, a mente del quale:

“Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.”, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 III periodo del CCII, deve essere dichiarata l'inefficacia delle misure protettive attualmente richieste. Sul punto non convince la tesi di parte ricorrente circa la non preteritorietà del termine di cui al primo comma dell'art. 18 CCII, non



essendo vero che nel caso di specie manchi una norma che stabilisce tale pretertorietà: la norma esiste ed è il terzo comma dell'art. 19, che sanziona espressamente con l'inefficacia delle misure protettive il mancato rispetto del termine, addirittura prevedendo che il Tribunale neppure provveda a fissare l'udienza;

si concorda invece sul fatto che tale rigorosa previsione debba essere temperata con ragioni di economia processuale, tenuto conto della possibilità, prevista dal V capoverso del medesimo comma 3 dell'art. 19, di riproporre la domanda di conferma delle misure protettive.

Si reputa allora opportuno, senza imporre l'iscrizione di un nuovo procedimento, accogliere la domanda proposta in via subordinata di fissazione dell'udienza per la eventuale concessione di misure protettive, la cui efficacia non potrà - peraltro - che decorrere *ex nunc* dal momento in cui esse dovessero essere concesse in accoglimento della nuova domanda;

ritenuto infine che sia opportuno sentire il creditore Fintecna S.p.a. principale contro interessato anche sulla base della prospettazione della società

Visti gli artt. 18 e 19 CCII

DICHIARA

L'inefficacia delle misure protettive domandate con istanza 3 marzo 2023

FISSA

Per la comparizione della parte ricorrente, dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 12 CCI, e di coloro cui il ricorso e il presente decreto saranno notificati l'udienza del **23/03/2023 alle ore 12:00:**

DISPONE

1) che parte ricorrente **provveda a notificare con sollecitudine e comunque entro due giorni dalla ricezione del presente decreto il ricorso e il presente decreto di fissazione udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'esperto nominato dott. _____, all'indirizzo PEC del creditore _____ S.p.A.;**

2) che l'esperto nominato ai sensi dell'art. 12 CCII depositi entro i due giorni anteriori all'udienza sopra fissata un parere scritto in ordine a quanto richiesto dal ricorrente, con particolare riguardo al contenuto dell'avviso sotto riportato, con preghiera di trasmettere il parere medesimo, successivamente al deposito, al seguente indirizzo e-mail istituzionale del GD: cristina.tabacchi@giustizia.it;

AVVISA

l'esperto ai fini del parere di cui sopra e dell'audizione in contraddittorio in udienza, che egli sarà sentito nel caso di misure di protezione del patrimonio o di misure cautelari a protezione delle trattative, sull'opportunità, il contenuto e le parti destinatarie dell'istanza, tenendo conto dei seguenti



elementi: disponibilità finanziarie e copertura del fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dei pagamenti dovuti; sullo stato delle trattative, sulle analisi già espletate e sull'attività già svolta, sul risultato e test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (ai fini della valutazione delle concrete prospettive di risanamento e dell'eventuale reversibilità della crisi d'impresa o insolvenza).

AVVERTE

i terzi controinteressati e creditori che il procedimento è volto alla concessione delle misure protettive richieste ex art. 18 CCII nonché all'adozione di provvedimenti cautelari che potranno incidere sui loro diritti.

Si comunichi con estrema urgenza a parte ricorrente a cura della cancelleria.

Genova, 13/03/2023

Il giudice designato
dott.ssa Cristina Tabacchi

